



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Versalis S.p.A
(Ex Polimeri Europa S.p.A.)
Stabilimento di Ravenna
Via Baiona, 107
48100 Ravenna
versalis.direzioneravenna@pec.versalis.eni.com

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

Pratica N.

Prof. Mittente:

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DI
AIA PRESENTATA DA VERSALIS S.P.A. - STABILIMENTO DI RAVENNA -
PROCEDIMENTO DI MODIFICA ID.117/941**

Con riferimento al procedimento di modifica avviato con nota del 15/10/2015, prot. DVA-2015-25841, per l'effettuazione di una seconda campagna di prove industriali finalizzata all'impiego del nuovo tipo di olio estensore di origine vegetale su lattice e SBR, si trasmette, in allegato, copia conforme del Parere Istruttoria Conclusivo, reso dalla Commissione IPPC con nota del 23/08/2016, prot. n. CIPPC 1304/2016.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttoria Conclusivo.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo e riformuli un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo così come da Parere Istruttoria Conclusivo allegato.

“Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

P. Il Direttore Generale

Allegato:Prot.21335/DVA del 25/08/2016

Ufficio Mittente: DVA-Div3-sezione AG
Dirigente Dott. Giuseppe Lo Presti
Funzionario responsabile:Grande Zelinda 0657225962
DVA-D3-AG-6726_2016-0155



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
e Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali


REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0021335/DVA del 25/08/2016

CIPPE 1304/2016
del 23/08/2016

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N°

Ref. Mittente:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da
VERSALIS S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.) – Stabilimento di Ravenna – Procedimento
di modifica - ID 117/941

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



Autorizzazione Integrata Ambientale

VERSALIS S.P.A. STABILIMENTO DI RAVENNA

Parere Istruttorio Conclusivo

(ID 117/941)

Modifica dell'AIA

(ex-art. 29-nonies D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

"Seconda campagna di prove industriali finalizzata per l'utilizzo di un nuovo tipo di olio estensore di origine vegetale su gomma eSBR"

DECRETO AIA: U.prot DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (G.U. – S. Gen. N. 230 del 3-10-2011)

AVVIO PROCEDIMENTO: U.prot DVA-2015-0025841 del 15/10/2015;

RICHIESTA GESTORE: Prot. N. DIRS/176/SR/lb del 02/10/2015

(E.prot DVA-2015-0024809 del 05/10/2015).

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC Nomina GI (CIPPC-00-2012-000324 del 04/05/2012)	Prof. Antonio Mantovani (Referente GI)
	Dr. Marcello Iocca
	Dr. Mauro Rotatori
	Avv. David Roettgen
Regione Emilia Romagna	Ing. Matteo Balboni
Provincia di Ravenna	Ing. Francesca Chemeri
Comune di Ravenna	Dr.ssa Angela Vistoli



INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	INTRODUZIONE.....	5
2.1.	Atti presupposti.....	5
2.2.	Atti normativi.....	6
2.3.	Attività istruttorie.....	9
3.	OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	9
4.	DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE.....	10
4.1.	Premessa	10
4.2.	Caratteristiche della modifica	10
4.2.1.	Configurazione impiantistica oggetto della richiesta di modifica.....	10
4.2.2.	Nuove materie prime introdotte nel ciclo produttivo	11
4.3.	Aspetti ambientali.....	11
4.3.1.	Emissioni in atmosfera	11
4.3.2.	Scarichi idrici	11
4.3.3.	Rumore	11
4.3.4.	Sfiati di emergenza e sfiati a FIS	12
4.3.5.	Rifiuti	12
4.4.	Proposta di monitoraggio del Gestore	12
4.5.	Rischi specifici.....	13
4.6.	Cronoprogramma della sperimentazione.....	13
5.	CONCLUSIONI	13
6.	AGGIORNAMENTI AL PIC DI CUI AL DECRETO DI AIA.....	14
7.	AGGIORNAMENTI AL PMC.....	14
8.	TARIFFA ISTRUTTORIA.....	14



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.
Ente di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Versalis S.p.A., Installazione IPPC sita in Via Baiona, 107, Comune di Ravenna (RA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; <p>(art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)</p>
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014);
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)
---	---

2. INTRODUZIONE

Il Gestore, con Nota acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-2015-0024809 del 05/10/2015, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA per la "Seconda campagna di prove industriali finalizzata per l'utilizzo di un nuovo tipo di olio estensore di origine vegetale su gomme eSBR" prodotte dall'Impianto di Produzione delle Gomme in Emulsione dello Stabilimento Versalis di Ravenna.

Il Gestore dichiara che tale nuova campagna avrà una durata complessiva di 18 mesi e verranno effettuate da 10 a 12 prove, ognuna della durata massima di 7 giorni.

Lo scopo è di testare la possibilità di utilizzare nella produzione di gradi di gomme SBR in emulsione, destinate al mercato degli pneumatici, un nuovo tipo di olio estensore di origine vegetale.

Tale iniziativa rientra nell'ambito di un progetto finalizzato all'impiego di prodotti di origine naturale provenienti dalla "Chimica Verde", nella produzione di gomme SBR sintetiche in emulsione.

Il Gestore ha allegato all'istanza: "Nota tecnica" del 02/10/2015 e relazione di "Sintesi non tecnica", parimenti del 02/10/2015, chiedendo, per motivi di riservatezza e segreto industriale/commerciale ai sensi dell'art. 9, c. 4, D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., di non divulgare la menzionata Nota tecnica, in luogo della quale è stata predisposta, per l'accesso del pubblico, appunto la Sintesi non tecnica.

L'Autorità Competente, con nota acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-2015-0025841 del 15/10/2015, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di cui all'ID 117/941.

2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento POLIMERI EUROPA s.p.a., sito nel comune di Ravenna con Decreto N. Prot. DVA_DEC-2011-0000518 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana -Serie Generale N. 230 del 3-10-2011
vista	La comunicazione/richiesta voltura inviata il 3 aprile 2012 dalla soc. POLIMERI EUROPA s.p.a. al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante informativa del cambio di ragione sociale, a far data dal successivo giorno 5 aprile 2012, in VERSALIS s.p.a. (prot. DVA-2012-0008823 del 12 aprile 2012)
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC



vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000324 del 4/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Versalis s.p.a., sito di Ravenna (RA), al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore- Dott. Marcello Iocca- Dr. Mauro Rotatori- Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">- Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna- Ing. Francesca Chemeri – provincia di Ravenna- Dott.ssa Angela Vistoli – comune di Ravenna
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">- Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore- Dott. Luca Funari, Referente.

2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (G.U. It. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.; visto, in particolare, il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (G.U. It. n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto.
visto	l'articolo 6, comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> "
visto	l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale " <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> "



visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili"
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quando previsto dall'articolo 29-septies;b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale"
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."</p>



visto	<p>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</p> <p>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</p> <p>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</p> <p>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</p> <p>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</p> <p>e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.</p>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale "nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale...considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5" con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere "...nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale";
esaminata	la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (G.U.-U.E. IT del 9.6.2016)
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i BREF (<i>Reference Document on Best Available Techniques</i>): <ul style="list-style-type: none">• <i>Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector – (CWW_Bref_07_2016) (July 2016);</i>• <i>Production of Polymers" (POL) - August 2007.</i>



2.3. Attività istruttorie

Esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata all'impianto chimico POLIMERI EUROPA s.p.a. di Ravenna (RA) (ora VERSALIS s.p.a.) con Decreto U.prot DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 230 del 3/10/2011).
esaminata	l'istanza di modifica non sostanziale, e relativi Allegati, trasmessa dal Gestore e acquisita agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2015-0024809 del 05/10/2015, per la conduzione di "Seconda campagna di prove industriali finalizzata per l'utilizzo di un nuovo tipo di olio estensore di origine vegetale su gomma eSBR".
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento U.Prot DVA-2015-0025841 del 15/10/2015
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente Parere e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
considerata	la richiesta del Gestore, Prot. N. DIRS/145/PB/sr del 24/06/2016 (DVA.RU.I.0016896 del 24-06-2016), che evidenzia la necessità di avviare l'attività di cui al presente procedimento a partire dal corrente mese di luglio
esaminata	la Relazione Istruttoria di ISPRA del 11/12/2015 redatta dal Dr. Ing. Gaetano Battistella – Coordinatore.
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 08/08/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC 1242/2016 del 08/08/2016 e la conseguente approvazione del GI.

3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	VERSALIS s.p.a. – Stabilimento di Ravenna (RA)
Indirizzo sede operativa	Via Baiona, 107 – 48123 Ravenna (RA)
Sede Legale	Piazza Boldrini, 1 – 20097 S. Donato Milanese (MI)
Gestore dell'impianto	Ing. Paolo Baldrati
Rappresentante Legale	Ing. Paolo Baldrati
Referente IPPC	Dott. Michelangelo Borgese
Tipo impianto	Impianto Chimico
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 4.1 – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base; Sottocodice IPPC 4.1 i) Gomme sintetiche (attività principale)
Gestore Impianto	Ing. Paolo Baldrati Recapito telefonico 0544 513511 - e-mail: paolo.baldrati@versalis.eni.com
Referente IPPC	Ing. Michelangelo Borgese Recapito telefonico 0544 513678 - e-mail: michelangelo.borgese@versalis.eni.com
Impianto a rischio incidente rilevante	SI (stabilimento soggetto a notifica e alla presentazione del rapporto di sicurezza) ¹
Sistema di gestione	SI (SGA certificato ISO 14001:2004 – n. 2767 Certiquality, con scadenza al

¹ Il Rapporto finale di ispezione redatto, in data 22/02/2012, dalla Commissione ministeriale ex D.M. 5/11/1997 menziona l'avvenuta presentazione alle Autorità Competenti (CTR Emilia Romagna), il 13 ottobre 2010, dell'ultima versione del rapporto di Sicurezza ex art. 8, D.lgs. n. 334/1999. Il Rapporto finale affermava, tuttavia, il mancato avvio, alla data del medesimo, della relativa istruttoria prevista dalla legge.



ambientale

4/07/2015; adesione a Responsible Care – cert. 0021)

4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE

4.1. Premessa

Il Gestore, con nota acquisita al prot. DVA-2015-0024809 del 05/10/2015, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA per la "Seconda campagna di prove industriali finalizzata per l'utilizzo di un nuovo tipo di olio estensore di origine vegetale su gomma eSBR" prodotta dall'Impianto di Produzione delle Gomme in Emulsione dello Stabilimento Versalis di Ravenna.


Questa seconda campagna programmata dal Gestore segue la prima campagna sperimentale "Prova Industriale per l'utilizzo di olio estensore di origine vegetale su lattice eSBR", da effettuarsi sempre presso l'impianto eSBR dello Stabilimento Versalis di Ravenna, di cui all'istruttoria ID 117/854, chiusa con PIC di cui alla comunicazione U.prot DVA-2015-0019726.

4.2. Caratteristiche della modifica

4.2.1. Configurazione impiantistica oggetto della richiesta di modifica

Il Gestore dichiara che le campagne sperimentali di produzione dei nuovi gradi eSBR saranno realizzate sulle linee di finitura Linea 300, Linea 500, Linea 600 dell'impianto eSBR.

Il Gestore ha fornito la planimetria di seguito riportata della localizzazione dell'intervento:





4.2.2. Nuove materie prime introdotte nel ciclo produttivo

Il Gestore dichiara che sarà utilizzato olio di origine vegetale approvvigionato in IsoTank e/o IBC (International Bulk Container) e gestito all'interno di cicli chiusi, in modo da consentirne l'utilizzo senza impatto sull'ambiente di lavoro.

La produzione standard di gomme SBR in emulsione olio estese prevede l'utilizzo di oli minerali, che vanno a costituire il 27 % in peso del prodotto finito.

La sperimentazione programmata per l'installazione Versalis Ravenna ha la finalità di testare la possibilità di produrre gradi di gomme sintetiche SBR in emulsione, sostituendo completamente gli oli estensori di origine minerale attualmente impiegati, con un olio di origine vegetale/biologica .

4.3. Aspetti ambientali

Sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche del nuovo olio estensore di origine vegetale (a bassa tensione di vapore e bassa solubilità in acqua) e considerate le modalità applicate per il suo utilizzo nel processo, che saranno le medesime di quelle già impiegate con gli attuali oli estensori (dosaggio in linea, in fase di coagulazione, senza la possibilità di formazione di nebbie di olio e incorporamento completo nel polimero di gomma eSBR), il Gestore ritiene che le emissioni in aria e in acqua non subiranno variazioni quali-quantitative rispetto all'assetto attualmente autorizzato.

4.3.1. Emissioni in atmosfera

Il Gestore dichiara che durante le campagne sperimentali saranno monitorate le caratteristiche quali-quantitative per i parametri indicati al Paragrafo 4.4, in corrispondenza dei punti di emissione esistenti di seguito indicati:

In caso di utilizzo su Linea 300:

- Punto di emissione n. 26 linea di trasporto alimentazione essiccatore D3;
- Punto di emissione n. 28 linea di trasporto prodotto parte terminals D3;
- Punto di emissione n. 29 linea di trasporto prodotto da essiccatore D3 a confezionamento;
- Punto di emissione n. 30 cappe di coagulazione linea 300.

In caso di utilizzo su Linea 500:

- Punto di emissione n. 31 linea di trasporto alimentazione essiccatore D5;
- Punto di emissione n. 32 trasporto prodotto centro D5;
- Punto di emissione n. 34 trasporto prodotto da essiccatore D5 a confezionamento;
- Punto di emissione n. 35 cappe coagulazione linea 500.

In caso di utilizzo su Linea 600:

- Punto di emissione n. 36 linea di trasporto alimentazione essiccatore 06;
- Punto di emissione n. 37 linea di trasporto prodotto centro 06;
- Punto di emissione n. 38 linea di trasporto prodotto parte terminale 06;
- Punto di emissione n. 39 linea di trasporto prodotto da essiccatore 06 a confezionamento;
- Punto di emissione n. 40 cappe coagulazione linea 600.

4.3.2. Scarichi idrici

Il Gestore dichiara che i reflui prodotti durante la prova saranno convogliati, attraverso la fognatura acque di processo organiche di Versalis all'impianto di trattamento acque sezione TAPO, gestito dalla società HERAmbiente e che, considerando le caratteristiche della nuova sostanza introdotta, che è lecito attendersi completamente incorporata nel prodotto finito, lo Scarico non presenterà variazione rispetto allo stato attuale.

All'inizio di ogni prova sarà monitorato il contenuto di oli e grassi nelle acque di scarico OPE19.

4.3.3. Rumore

Il Gestore dichiara che durante le campagne sperimentali non prevede alcuna variazione rispetto al (preesistente) livello di rumorosità.



4.3.4. Sfiati di emergenza e sfiati a FIS

Il Gestore dichiara la sostanza viene inserita nel ciclo produttivo in area finitura, senza coinvolgere il sistema sfiati di Forno di Incenerimento Sfiati (FIS) di HERAmbiente.

4.3.5. Rifiuti

Rifiuti liquidi: è previsto il totale utilizzo della nuova sostanza introdotta, nell'eventualità in cui ciò non risulti possibile, la stessa verrà smaltita come rifiuto. Non è prevista produzione di rifiuti solidi.

4.4. Proposta di monitoraggio del Gestore

Il Gestore propone un Piano di monitoraggio specifico da condurre durante la Prova sperimentale sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi idrici, allo scopo di confermare che l'introduzione della nuova sostanza non induce variazioni quali-quantitative, nelle emissioni in atmosfera, né nello scarico recapitato all'impianto di trattamento acque sezione TAPO.

Tabella 1. Monitoraggio delle Emissioni in atmosfera

PUNTO DI CONTROLLO	SPECIE RICERCATA	FREQUENZA CAMPIONAMENTO
Camino n. 26	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 28	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene Σ IPA	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 29	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 30	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 31	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 32	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 34	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 35	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 36	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia



PUNTO DI CONTROLLO	SPECIE RICERCATA	FREQUENZA CAMPIONAMENTO
Camino n. 37	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene Σ IPA	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 38	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene Σ IPA	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 39	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia
Camino n. 40	4-VCE (4/vinilcicloesene) Σ stirene e toluene Propilbenzene Etilbenzene	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia

Tabella 2. Monitoraggio degli Scarichi idrici

PUNTO DI CONTROLLO	SPECIE RICERCATA	FREQUENZA CAMPIONAMENTO
Acque di processo organiche (OPE 19)	Oli e grassi	Ad ogni prova sperimentale 1 campione rappresentativo dell'assetto di marcia

Prelievo di acque reflue effettuato attraverso il campionatore automatico posto sul punto di consegna delle acque di processo organiche Versalis OPE 19 e rappresentativo di 3 ore di campionamento.

4.5. *Rischi specifici*

Il Gestore dichiara l'assenza di rischi specifici che potrebbero verificarsi durante la prova sperimentale in ragione della mancanza di utilities.

4.6. *Cronoprogramma della sperimentazione*

Il Gestore dichiara che tale nuova campagna avrà una durata complessiva di 18 mesi e verranno effettuate da 10 a 12 prove, ognuna della durata massima di 7 giorni. Il Gestore ha indicato il mese di luglio 2016 come data di avvio della campagna di sperimentazione (DVA.RU.I.0016896 del 24-06-2016).

5. CONCLUSIONI

In conclusione,

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);



- considerato che, secondo quanto dichiarato dal Gestore, la sperimentazione non determina un incremento della capacità produttiva dell'impianto al di sopra dei valori di soglia previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**il Gruppo Istruttore
ritiene**

che la modifica proposta si configuri come “non sostanziale” in quanto non produce “*effetti negativi e significativi sull'ambiente*”, ed è pertanto accoglibile.

Conformemente a quanto prescritto nel Parere rilasciato per il precedente procedimento ID 117/854 (U.prot DVA-00_2015-0019726 del 28.07.2015) relativo all'esecuzione della prima campagna sperimentale riguardante la “*Prova industriale per l'utilizzo di olio estensore di origine vegetale su lattice eSBR*”, il Gestore è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

Il Gestore dovrà:

- 1) comunicare a ISPRA, al Comune, ad ARPAE e a Herambiente le date di avvio e di cessazione della campagna sperimentale;
- 2) trasmettere copia del Provvedimento, di cui al presente Parere, a HERAmbiente, gestore dell'impianto centralizzato di trattamento acque di scarico (TAS) - impianto TAPO e del Forno di incenerimento Sfiati (FIS);
- 3) trasmettere all'Ente di Controllo (ISPRA) e ad ARPA Emilia Romagna una Relazione conclusiva sugli esiti dei controlli relativi a tutte le emissioni interessate, comprese le emissioni diffuse generate nelle fasi di travaso, apertura reattori e quant'altro. La Relazione deve essere presentata entro 30 gg. dal termine della campagna medesima;
- 4) tenuto conto dei risultati dei monitoraggi effettuati durante la prima campagna sperimentale, concordare con l'ente di controllo (ISPRA) frequenze, modalità e parametri del monitoraggio delle emissioni in aria e scarichi idrici;
- 5) in caso di incompleto utilizzo della nuova sostanza introdotta, dovrà essere rispettata la gerarchia in essere nella gestione dei rifiuti, verificandone dapprima la possibilità di riciclaggio e, in subordine, il recupero energetico.

Restano fermi per il gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000518 del 16.09.2011 dello Stabilimento Versalis Spa di Ravenna e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014.

6. AGGIORNAMENTI AL PIC DI CUI AL DECRETO DI AIA

Non sono previste modifiche al PIC.

7. AGGIORNAMENTI AL PMC

Il PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo) allegato al decreto di AIA viene conseguentemente aggiornato da ISPRA per tener conto delle modifiche proposte di cui al presente PIC.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di 2.000,00 euro, ai sensi del DM 24/04/2008.
Si ritiene congrua la tariffa versata.